

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

EMENDAMENTI – presentati dal Gruppo PD – Pizzanelli - Scognamiglio

Emendamento n. 1

Articolo 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
Oggetto e ambito di applicazione	<i>Oggetto, ambito di applicazione e finalità</i>

Emendamento n. 2

Articolo 1 – comma 1

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
Il presente regolamento disciplina alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza comunale	<i>2. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle aree soggette a uso pubblico, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i proprie effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. 3. Il regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree ed edifici privati, quando ne derivino effetti dannosi ovvero potenzialmente dannosi per la collettività.</i>

Emendamento 3 – art. 1 comma 4

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
assente	<i>4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il “Regolamento di Polizia Urbana”</i>

Emendamento 4 – art. 1 bis

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
assente	<i>Funzioni di Polizia Urbana</i>

Emendamento 5 – art. 1 bis

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
assente	<i>Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie delle Autorità Statali, ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/1998 e delle normative vigenti in materia</i>

Emendamento 6 – art. 1 ter

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
assente	<i>Esibizione ai pubblici ufficiali di atti amministrativi</i>

Emendamento 7 – art. 1 quater

Testo presentato in Commissione	Emendamento (<i>in corsivo</i>)
assente	<i>Gli atti amministrativi, rilasciati in base al presente Regolamento e agli altri specifici Regolamenti e ordinanze comunali, sono personali e devono essere esibiti ai pubblici ufficiali ad ogni loro richiesta. Oltre le norme regolamentari e quelle indicate nei provvedimenti i titolari devono anche osservare le disposizioni verbali impartite sul luogo dagli organi</i>

	<p><i>di polizia.</i></p> <p><i>Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00</i></p>
--	--